



ROSALIA
DEL
POPOLO
09.05.2024
21:34:42
GMT+01:00



ASSOCIAZIONE "ANNA DEI MIRACOLI" ONLUS
VIA KENNEDY, N 36 - 92025 CASTELTERMINI (AG)
TEL. 3291829274 - EMAIL: ANNADEIMIRACOLI12@VIRGILIO.IT
CF 02346580844

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(CON MODALITÀ E MAGGIORANZE PREVISTE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
AI SENSI DELL'ART.101, COMMA 2, DEL D.LGS 117/17)

Ai sensi dell'art.82, comma 3, del D.Lgs 117/17 il presente atto di modifica statutaria, con allegato lo statuto modificato, dovuto all'adeguamento normativo dell'Associazione "Anna dei Miracoli Onlus" al Codice del Terzo Settore è esente da imposta di registro e, ai sensi dell'art.82, comma 5 del medesimo D.Lgs 117/17, è esente da imposta di bollo.

Il giorno 10 Ottobre 2020 alle ore 11:00, presso la sede dell'Associazione si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Anna dei Miracoli Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art.6 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'art.6 dello Statuto preside l'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo la sig.ra Del Popolo Rosalia, che chiama a svolgere il compito di segretario la sig.ra Rizza Agnese.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno, essendo presenti la totalità dei soci.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 12:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

ASSOCIAZIONE ANNA DEI MIRACOLI ONLUS

Il Presidente

(Del Popolo Rosalia)

Del Popolo Rosalia

Registrato
ad Agrigento
al N. 450
Serie 3
Il 17-03-2024
versale € ESENTA

Il Segretario

Rizza Agnese

Il funzionario (*)

Letta in

(*) Firma su



STATUTO

ANNA DEI MIRACOLI ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**ANNA DEI MIRACOLI ODV**>> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. ★ 03

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Kennedy, 36 nel comune di Casteltermini (AG)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'associazione ha lo scopo di offrire servizi di sostegno in favore di persone appartenenti alle fasce sociali deboli, quali anziani, portatori di handicap sensoriale, motorio, fisico e psichico, e minori a rischio, attraverso lo svolgimento di attività socio ricreative, educative, formative, assistenziali e riabilitative, finalizzate a migliorare la loro qualità di vita ed a favorire un processo di integrazione e di inserimento sociale e lavorativo.

Le attività che si propone di svolgere, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle



condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Per i portatori di handicap l'Associazione si propone:

- 1) La prestazione dell'assistenza ai sopracitati soggetti, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- 2) La creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago lo sport finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti;
- 3) L'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati;
- 4) La realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzativo nel territorio;
- 5) L'assistenza ai soggetti portati di handicap, volta all'integrazione nella vita sociale;
- 6) La creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita associata;
- 7) La promozione di incontri, manifestazioni, gite, escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;

- 8) La prestazione di assistenza medica, generica, specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;
- 9) L'istituzione di un consultorio per i problemi del soggetto portatore di handicap;
- 10) L'orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché delle attività lavorative;
- 11) L'iniziativa informo-formativa rivolta a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio-culturale dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzioni e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicappati;
- 12) La creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psico-pedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- 13) La creazione di servizi aperti quali l'assistenza domiciliare ed il centro diurno;
- 14) L'istituzione di servizi residenziali, quali comunità morali, di volontariato e privati, l'istituzione di centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- 15) L'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza, con l'ausilio di personale specializzato;
- 16) L'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli handicap, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti, prima del parto, durante il parto, il periodo prenatale, e nelle fasi di sviluppo biofisicopsico-sociale;
- 17) L'istituzione di un servizio di aiuto personale, in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche o sensoriali, ai soggetti portatori di handicap che per qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psichico-sociali, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;
- 18) La promozione di servizi di mensa e di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, per i portatori di handicap;
- 19) Corsi di formazione professionale per gli associati al fine di partecipare ai centri educativo-riabilitativo a carattere ambulatoriale e diurno;
- 20) La rimozione sistematica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione dei portatori di handicap;
- 21) La sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio-culturali e scolastiche e delle forze interessate in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una questione sociale che riguardi direttamente tutta la comunità locale;
- 22) Gli interventi coordinati di equipe pluridisciplinari;
- 23) La fruizione dei servizi per la promozione culturale da parte dei soggetti portatori di handicap.

- In particolare per gli anziani:

- 1) Il mantenimento delle persone anziane;
- 2) Il reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare;
- 3) Il reinserimento delle persone anziane nel normale ambiente di vita;
- 4) La promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenza;
- 5) Lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- 6) L'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
- 7) La promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive sulla popolazione anziana;
- 8) La formazione e l'aggiornamento professionale;
- 9) L'utilizzo del volontariato;
- 10) L'assistenza domiciliare ed abitativa anche con l'ausilio del telesoccorso;
- 11) La realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e termali;

- 
- 12) La realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
 - 13) La realizzazione di centri diurni e notturni e di assistenza;
 - 14) La realizzazione di case-albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo;
 - 15) L'assistenza socio sanitaria, le prestazioni di tipo sanitario saranno eseguite personalmente da medici ed infermieri all'uopo abilitati, nel rispetto delle normative vigenti, sotto la loro responsabilità;
 - 16) La realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza economica;
 - 17) La prestazione dell'assistenza e della cura agli anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
 - 18) La creazione di impianti polivalenti per la ricreazione dell'anziano;

- In particolare per i minori, l'associazione si propone inoltre di operare nell'ambito dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la creazione di villaggi o case-famiglia, in cui si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi, mediante:

- 1) Attività formative, ricreative ed assistenziali;
- 2) La creazione e la gestione di centri ricreativi, culturali e sportivi;
- 3) La gestione di mense;
- 4) La promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione delle persone di età minore per eliminare le condizioni di disagio
- 5) L'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni di rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici anche tramite censimento della evasione scolastica;
- 6) Attività di incontro e di presenza sociale nei quartieri a rischio;
- 7) L'attuazione di interventi da realizzare previo accordo con le competenti autorità scolastiche, nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo;
- 8) Assistenza socio-scolastica professionale mediante ricoveri dei minori in convitto e semi-convitto;
- 9) Prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- 10) Gestire scuole parificate, corsi di qualificazione, colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio dei soggetti di cui sopra;
- 11) Gestire ed attuare corsi di formazione professionale per il reinserimento dei disadattati sociali;
- 12) Istituire e gestire servizi sociali, centri socio-medico-psico-pedagogici completi di servizi di orientamento professionale;
- 13) Organizzare e gestire un segretariato familiare e/o sociale;
- 14) Realizzare e gestire asili nido, scuole materne, elementari, dopo-scuola, anche in collaborazione cogli enti locali, equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psico-pedagogiche.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 4 (Soci)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato motivandola.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.9 **(L'assemblea dei soci)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare con delega sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

All'assemblea dei soci spetta:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero di tre o cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 14 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 15
(Patrimonio)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 16
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19
(Modifica dello Statuto)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 20
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione deve esser deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Controversie)

Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominati dall'assemblea; essi giudicheranno x bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile:

ART. 22
(Norme di chiusura)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 23
(Norma transitoria)

Ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D. Lgs. 117/17 fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione nel registro Onlus.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Del Popolo Rosalia Xizza Salvatore Corradino Maria Provenza
Riccardo Rose aff. Tine
Pizza Agnese
Matteo Fide

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAG UT AGRIGENTO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 450
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 10/10/2020 REGISTRATO IL 17/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000450

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 02346580844 ASSOCIAZIONE ANNA DEI MIRACOLI O
ID. TELEMATICO: TXE21L000450000CC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 02346580844

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1	001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO	
VALORE DICHIARATO	:	0,00